

Effetti del conseguimento del legato sul calcolo delle quote di legittima

di EMANUELA MOROTTI

The case discussed raises the problem of understanding whether the beneficiary who obtains “the legacy in lieu of legitimate” is to be counted in the total number of legitimate heirs for determining each share of the reserve. In the absence of a precise normative indication on this point, it is interesting to show that both doctrine and jurisprudence have taken different orientations on the matter, which allow us to arrive at opposite conclusions of the matter in question.

SOMMARIO: 1. Il caso – 2. La perdita della qualifica di legittimario in capo al beneficiario del legato sostitutivo – 3. Il calcolo delle quote di legittima – 4. L’accrescimento in favore degli altri legittimari.

1. Il caso

La vicenda in esame riguarda una controversia in materia successoria sorta tra i quattro figli e il coniuge del *de cuius*, dal momento che quest’ultimo, nel redigere testamento, aveva lasciato in eredità tutto il proprio patrimonio immobiliare a soli tre figli, D.M.A., D.M.M., D.M.S., disponendo a carico del primo il pagamento di una somma di denaro a favore del quarto figlio, D.M.L, mentre al coniuge aveva lasciato un legato sostitutivo di legittima.

Convenuto in giudizio per l’esecuzione del lascito, D.M.A. si oppone adducendo che il legato in favore del fratello sarebbe in realtà nullo in quanto lesivo della propria quota di riserva, che andrebbe infatti ricalcolata annoverando tra i legittimari esclusivamente i tre fratelli chiamati all’eredità, senza considerare la quota spettante a D.M.L. e al coniuge del *de cuius*.

La Cassazione, nel confermare i precedenti gradi di giudizio, rigetta le pretese di D.M.A., riconoscendo innanzitutto che la disposizione in favore del fratello non è né nulla né riducibile, dato che in concreto il pagamento di tale legato non avrebbe intaccato la quota di legittima spettante a D.M.A., impedendogli così di invocare tanto l’art. 549 c.c., che impone il divieto di pesi o condizioni sulla quota riservata ai legittimari, quanto l’azione di riduzione.

Poiché le questioni riguardanti il legato a favore del fratello sono state affrontate e risolte in via di fatto, ci si concentrerà su quello a vantaggio del coniuge del *de cuius*, a partire dall’argomento proposto dal ricorrente, secondo il quale il beneficiario che consegue il legato, perdendo la

qualità di legittimario, non possa essere considerato nel calcolo delle quote di legittima, con conseguente accrescimento in favore degli altri. La Corte ribadisce invece l'infondatezza di tale ricostruzione, affermando che, per calcolare la quota di riserva spettante a ciascuno, debbano essere computati tutti i legittimari, ivi compreso il destinatario del legato in sostituzione di legittima.

2. La perdita della qualifica di legittimario in capo al beneficiario del legato sostitutivo

Il primo punto da esaminare riguarda la possibilità di continuare ad annoverare tra i legittimari anche il familiare che abbia accettato e conseguito il legato sostitutivo di legittima.

Come noto, tale istituto è previsto all'art. 551 c.c. e consente al disponente di escludere un legittimario dall'eredità, rispettando al contempo i suoi diritti di legittima¹. Il beneficiario di tale legato è quindi un legittimario al quale è data la facoltà di scegliere tra conseguire il legato oppure rinunciarvi e conseguentemente chiedere la propria quota di legittima. Se preferisce accettare il legato sostitutivo, egli resterà semplicemente un legatario e non acquisterà la qualità di erede², risultando quindi escluso anche dalla comunione ereditaria in caso di concorso di più chiamati.

¹ Sul concetto di legato si veda G. BONILINI - G. F. BASINI, *I legati*, in *Trattato di diritto civile del consiglio nazionale del notariato*, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2003, p. 29 ss.; C. GANGI, *I legati nel diritto civile italiano*, I, Padova, 1933, p. 455 ss.; L. MOSCO, *Studi sulla successione necessaria*, Udine, 1939, p. 134 ss.; L. FERRI, *Delle successioni - Dei legittimari* (artt. 536- 564), in *Comm. Scialoja - Branca*, Bologna-Roma, 1981, p.129; A. PALAZZO, *Le successioni*, in *Tratt. Iudica - Zatti*, Milano, 1996, p. 537; V. E. CANTELMO, *I limiti alla libertà di disporre*, in *Trattato breve delle successioni e donazioni*, diretto da P. Rescigno, coordinato da M. Ieva, I, Padova, 2010, p. 591 ss.; E. DEL PRATO, *Le successioni*, Bologna, 2012, p. 536 ss.; M. R. BIANCA - P. SIRENA - C. M. BIANCA, *Le successioni*, Milano, 2022, p. 211.

Tra i contributi più recenti in tema di legato in sostituzione di legittima si rinvia a E.W. DI MAURO, *La facoltà di chiedere il supplemento nel legato in sostituzione di legittima e l'interpretazione del testamento*, in *Diritto delle successioni e della famiglia*, 2019, II, p. 549; G. SICCHIERO, *Rinuncia al legato - forma e termini per la rinuncia del legato in sostituzione di legittima* (art. 551 c.c.), in *Giur. it.*, 2018, V, p. 1074 ss.; C. CERSOSIMO, *La rinuncia al legato in sostituzione di legittima*, in *Giustiziavivile.com*, 2018, VI, p. 9; A. BUCELLI, *Legato in sostituzione e diritto al supplemento*, in *Diritto delle successioni e della famiglia*, 2016, II, p. 371; A. ZACCARIA, *Legati "in conto" e "in sostituzione" di legittima*, in *Studium iuris*, 2014, II, p. 189; B. CALIENDO, *La quota di legittima ed il suo soddisfacimento mediante legati*, in *Giur. it.*, 2012, X, p. 2206; V. PORRELLO, *Sui legati ai legittimari*, in *Il Dir. fam. pers.*, 2010, II, p. 879; G. BONILINI, *Legato disposto a favore di un legittimario*, in *Fam. pers. succ.*, 2009, II, p. 149; G. MUSOLINO, *Il legato in sostituzione di legittima*, in *Nuova giur. civ. comm.* 2007, III, p. 79.

² Come nota M. FERRARIO HERCOLANI, *La successione legittima*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, III, diretto da G. Bonilini, Milano, 2009, p. 326, l'esclusione dalla chiamata non è comunque definitiva, dato che «il testatore non può evitare che il legittimario consegua, eventualmente, il titolo di erede, rinunciando al

Posto quindi, come sancisce espressamente anche l'art. 551, comma 2, c.c., che egli «non acquista la qualità di erede», si deve ulteriormente chiarire se da ciò derivi anche la perdita della qualifica di legittimario.

Secondo parte della dottrina, il legatario che abbia conseguito il lascito sostitutivo non può essere considerato un legittimario, osservandosi innanzitutto che tale posizione «è intrinsecamente connessa al titolo di erede»³, come si ricava dalla circostanza per cui, per poter agire in riduzione, l'art. 564 c.c. richieda appunto al legittimario la previa accettazione dell'eredità⁴. Da ciò si deduce che il beneficiario che consegue il legato sostitutivo, perdendo il diritto di ottenere la qualità ereditaria – come risulta dall'esplicita previsione normativa suindicata – perde altresì la qualifica di legittimario: l'unico modo che egli avrebbe per qualificarsi come tale consisterebbe proprio nel rinunciare al legato sostitutivo, agendo in riduzione per chiedere la legittima.

A questa interpretazione si è opposta un'altra tesi, che deduce la perdurante qualità di legittimario in capo al legatario⁵ basandosi sull'art. 551, comma 3, c.c., dove si sancisce espressamente che il legato in sostituzione di legittima grava sulla porzione indisponibile fino alla concorrenza della legittima, mentre per l'eccedenza grava sulla porzione disponibile. Una simile lettura, però, prova troppo, perché la norma non fornisce indicazioni circa il mantenimento o meno della posizione di legittimario, ma si limita a stabilire che i legati sostitutivi non siano soggetti a un'eventuale azione di riduzione⁶.

legato e chiedendo la legittima». Si veda sul punto anche A. BUCCELLI, *Dei legittimari*, artt. 536-564, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 2012, p. 391.

³ Così espressamente M. FERRARIO HERCOLANI, cit., p. 336.

⁴ L'argomentazione è sviluppata da M. FERRARIO HERCOLANI, cit., p. 336; così anche E. BETTI, *Successione legittima intestata e successione legittima necessaria*, Milano, 1928, p. 59. In giurisprudenza si veda, invece, Trib. Catania, 6 dicembre 2004, in *Giur. it.*, 2006, IV, p. 743, con nota di A. LAMORGESE.

⁵ È la tesi di G. AZZARITI, *Criteri per il calcolo della riserva nel caso di rinuncia da parte di alcuni degli aventi diritto*, in *Giust. civ.*, 1987, I, p. 1049; ID., *Successioni dei legittimari e successioni dei legittimi*, 3ª ed., Torino, 1997, p. 159 ss., in cui ripercorre le diverse tesi sostenute dalla dottrina più risalente sul punto, riportando ad esempio che secondo N. COVIELLO, *Delle successioni*, Napoli, 1916, II, p. 1100, il legittimario che avesse accettato il legato in sostituzione conserva la sua qualità di legittimario. La tesi è sostenuta anche da L. MENGONI, *Successione necessaria*, Milano, 2000, p. 125.

⁶ È la tesi espressa da M. FERRARIO HERCOLANI, cit., p. 336, il quale, a proposito del terzo comma dell'art. 551, nota che «la previsione normativa può considerarsi, anzi, un elemento a favore della mancanza di qualità del legittimario, in capo al legatario che consegue il lascito: nel silenzio della legge al riguardo, il legato sarebbe gravato sulla disponibile».

3. Il calcolo delle quote di legittima

A seconda della posizione sopra assunta si può rispondere diversamente alla domanda se il conseguimento del legato sostitutivo da parte di uno dei legittimari comporti la rideterminazione delle quote di riserva oppure l'accrescimento: la questione, in realtà, merita un ulteriore approfondimento, dovendosi distinguere innanzitutto il problema del calcolo delle quote spettanti a ciascun legittimario, con il diverso tema dell'accrescimento.

Sul primo punto, parte della dottrina ritiene che il beneficiario che abbia conseguito il legato non possa più essere computato ai fini del calcolo delle quote di riserva spettanti ai legittimari⁷, in ragione – come si è visto – della conseguente perdita della qualifica di legittimario. Ne segue che si dovrà procedere ad una rideterminazione della quota in concreto indisponibile⁸, da calcolarsi sulla base del numero dei legittimari che effettivamente concorrono alla ripartizione⁹. Diversamente, altra parte della dottrina ritiene che le quote di legittima debbano essere calcolate con riferimento a tutti coloro che risultano legittimari al momento dell'apertura della successione¹⁰, ossia in astratto, senza considerare le circostanze che possono intervenire successivamente, come ad esempio l'eventuale esperimento dell'azione di riduzione, la sua rinuncia o prescrizione, o appunto il conseguimento del legato sostitutivo. A tal riguardo, in particolare, si può notare che ai sensi dell'art. 551, comma 3, c.c., «il legato in sostituzione della

⁷ Così M. FERRARIO HERCOLANI, cit., p. 337.

⁸ Si veda sul punto N. DI MAURO, *Effetti della rinuncia alla legittima da parte di uno degli eredi necessari: rideterminazione delle quote di riserva o accrescimento?*, in *Giust. civ.*, 1995, I, p. 2119, dove parla di «diverso calcolo della quota indisponibile ove il concorso tra legittimari sussistente al momento dell'apertura della successione venga a modificarsi in conseguenza della rinuncia di uno degli eredi necessari».

⁹ Sempre N. DI MAURO, cit., p. 2121, secondo il quale «non conta il numero dei legittimari lasciati dal defunto al momento dell'apertura della successione, ma vanno considerati i legittimari che effettivamente adiscono l'eredità e concorrono alla ripartizione del patrimonio relitto (tenuto conto del donato)». Nello stesso senso, F. MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, VI, Milano, 1962, p. 303; L. FERRI, *Delle successioni - Dei legittimari* (artt. 536- 564), cit., p. 126, dove afferma che «è quindi giusto ritenere che il legato sostitutivo implichi che il beneficiario debba considerarsi escluso dalla successione o preterito».

¹⁰ È la tesi sostenuta in dottrina da G. AZZARITI, *Criteri per il calcolo*, cit., p. 1053; S. FERRARI, *L'accrescimento*, in *Trattato di diritto privato* diretto da P. Rescigno, 6, II, Torino, 1982, p. 260. Ne tratta approfonditamente anche U. PERFETTI, *Legittimari*, in *Comm. Scialoja - Branca - Galgano*, Bologna, 2021, p. 270-27; G. MARINARO, *La successione necessaria*, in *Trattato dir. civ. Cons. naz. Notariato*, a cura di P. Perlingieri, Napoli, 2009, p. 233; C. GIANNATTASIO, *Delle successioni*, Torino, 1964, p. 332, A. BUCCELLI, cit., p. 401. Nello stesso senso anche L. MENGONI, *Successione necessaria*, cit., p. 125, dove afferma che «benché non acquista la qualità di erede, il legittimario tacitato dal legato, conserva la qualità di legittimario continuando a far numero per il calcolo della riserva». Tra la dottrina meno recente si veda W. D'AVANZO, *Delle successioni*, II, Firenze, 1941, p. 442; F. SANTORO-PASSARELLI, *Dei legittimari*, Firenze, 1941, p. 276 ss.; A. CICU, *Le successioni*, Milano, 1947, p. 252 ss.

legittima grava sulla porzione indisponibile», da qui deducendosi che anche il beneficiario di tale ultima disposizione debba essere computato nel novero dei legittimari al fine del calcolo delle porzioni di riserva.

Quanto alla giurisprudenza, le sentenze più risalenti ritengono di doversi riferire alla situazione concreta degli eredi legittimi che effettivamente concorrono alla ripartizione dell'asse ereditario¹¹, mentre quelle più recenti¹² si sono orientate in senso opposto, a partire da una pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite¹³ in tema di successione necessaria, in cui si sostiene che l'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria vada effettuata in astratto, sulla base della situazione esistente al momento dell'apertura della successione, e non invece di quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinuncia o per prescrizione, dell'azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari.

Pertanto, in base all'impostazione assunta si perviene ad una diversa soluzione del caso in esame, dove la Cassazione, adeguandosi alla giurisprudenza più recente, ha rigettato le pretese del ricorrente, ritenendo che la porzione riservata a ciascun figlio del *de cuius* andasse determinata in linea teorica secondo la disciplina dell'art. 542, comma 2, c.c., comprendendovi di conseguenza anche il coniuge beneficiario del legato sostitutivo.

4. L'accrescimento in favore degli altri legittimari

¹¹ In questo senso si segnalano Cass., Sez. Un., 11 febbraio 1995, n. 1529, in *Giust. civ.*, 1995, I, 2177, con nota di N. DI MAURO, cit.; Cass., 22 ottobre 1975, n. 3500, in *Foro it.*, 1976, I, 1952; Cass., 9 marzo 1987, n. 2434, in *Giust. civ.*, 1987, I, p. 1046, con nota di G. AZZARITI, *Criteri per il calcolo*, cit., ove si pronuncia la seguente massima: «Ai fini della determinazione della quota di riserva spettante al discendente legittimo (o naturale), in relazione alle varie ipotesi di concorso con altri legittimari, non va fatto riferimento alla situazione teorica, al momento dell'apertura della successione, che è suscettibile di mutare in conseguenza di eventuali rinunzie con effetto retroattivo, bensì alla situazione concreta degli eredi legittimi che effettivamente concorrono alla ripartizione dell'asse ereditario. Pertanto, la misura di detta quota non va desunta dall'art. 542 c.c., in tema di concorso tra coniuge e figli, bensì dall'art. 537, relativo al concorso tra soli figli, nell'ipotesi in cui il coniuge superstite, per aver accettato un legato in sostituzione della legittima, abbia abdicato alla qualità di erede, ex art. 551 c.c.».

¹² Così si legge, ad esempio, in Cass., 16 novembre 2017, n. 27259, in *CED Cassazione*, 2017.

¹³ Si tratta precisamente di Cass., Sez. Un., 9 giugno 2006, n. 13429, e Cass., Sez. Un., 12 giugno 2006, n. 13524, in *Fam. pers. succ.*, 2008, X, p. 795, con nota di M. GRANDI, *Conseguenze applicative, in tema di legati ai legittimari, delle sentenze gemelle a Sezioni Unite del 9 e 12 giugno 2006*; si rinvia anche a A. MATTERA, *“Cristallizzazione” della quota di riserva, rinuncia all'eredità e nuove ipotesi applicative*, in *Notariato*, 2018, V, p. 495.

Come anticipato, l'ultima questione da analizzare riguarda la possibilità che la quota idealmente spettante al beneficiario del legato sostitutivo si accresca in favore degli altri legittimari.

In tale contesto, indipendentemente dalla tesi che si predilige, il termine "accrescimento" risulta in ogni caso fuorviante, essendo adoperato in senso atecnico, senza alcun rinvio alla figura di cui all'art. 674 c.c.. Se infatti il calcolo delle quote di legittima si effettua fin da subito senza considerare il beneficiario del legato sostitutivo, non c'è alcuno spazio per un eventuale accrescimento; se invece la determinazione avviene in astratto computandovi anche quest'ultimo soggetto, non si pone un problema di accrescimento delle quote, che restano astrattamente uguali, ma della loro composizione in concreto.

Posta questa premessa, il termine in esame può essere utilizzato con esclusivo riferimento all'ipotesi in cui il valore della legittima sia maggiore al valore del legato sostitutivo, trattandosi di stabilire la sorte dell'eventuale eccedenza, che, ad ogni modo, comporta semplicemente un'operazione di mero «calcolo materiale del valore delle quote»¹⁴.

A tal proposito, la dottrina ha esposto diverse soluzioni, tra cui si segnala la tesi in base alla quale si distingue a seconda che il legato in sostituzione di legittima sia stato conseguito dal coniuge oppure da uno dei figli. Nel primo caso, infatti, l'accrescimento opererebbe unicamente a vantaggio della porzione disponibile, mentre nel secondo caso si accrescerebbe a beneficio esclusivo degli altri figli legittimari concorrenti¹⁵. Tuttavia, la tesi maggioritaria ha proposto una differente impostazione¹⁶, ritendendo che l'accrescimento operi in favore di tutti i legittimari, senza distinguere tra posizione del coniuge e quella dei figli.

¹⁴ Così letteralmente M. FERRARIO HERCOLANI, cit., p. 338.

¹⁵ È la tesi espressa da L. MENGONI, *Successione necessaria*, cit., p. 125 ss., dove motiva il diverso trattamento ritenendo che la legittima dei figli sia «una quota collettivamente e solidalmente riservata», ragion per cui la parte che spetterebbe al figlio tacitato si accresce soltanto agli altri figli. Nel caso invece in cui il beneficiario del legato sostitutivo sia il coniuge, «la sua quota individuale di legittima, essendo "altra" dalla quota collettivamente riservata ai figli, non può accrescersi a questa», ma si accresce alla porzione disponibile (ivi, p. 127). Si veda sul punto anche C. M. BIANCA, *Invariabilità delle quote di legittima: il nuovo corso della cassazione e i suoi riflessi in tema di donazioni e legati in conto di legittima*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, II, p. 211.

¹⁶ Ne tratta M. FERRARIO HERCOLANI, cit., p. 338-339.